SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 14 MARZO 1957

(91ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » **(1863)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 1219, 1221, 1222, 1223, 1225, 1228, 1229
ANGELILLI 1228
BANFI 1222, 1223, 1227
CARISTIA, *relatore* 1220, 1221, 1225, 1226
GIUA 1221, 1222, 1224, 1225
LAMBERTI 1221, 1223, 1225, 1226, 1228, 1229
MERLIN Angelina 1224
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 1221, 1226
ROFFI 1224
RUSSO Luigi 1224, 2225, 1226
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1222, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229

La seduta è aperta alle ore 9.45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Giardina, Giua, Lamberti Merlin Angelina, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negroni è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » (1863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di aprire la discussione generale, ritengo opportuno ricordare alla Commissione che questo disegno di legge fu presentato alla Camera il 4 gennaio 1954. La discussione fu iniziata il 28 gennaio 1955 ed è stata ripresa poi, dopo due anni, il 23 gennaio 1957. Relatore di questo disegno di legge nel gennaio 1955 e nel gennaio 1957 è stato l'onorevole Concetto Marchesi, che io desidero qui ricordare per mandare un tributo di compianto alla sua memoria. È stata questa forse l'ultima fatica in cui si è cimentato il nostro valentissi-

mo Collega la cui scomparsa ha lasciato un così grande vuoto.

Ciò premesso apro senz'altro la discussione generale.

CARISTIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge ministeriale n. 1863 già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati, viene ora sottoposto, come di rito, alla nostra discussione e approvazione. Esso tende a introdurre alcune modifiche all'ordinamento attuale del Consiglio superiore della pubblica istruzione stabilito dalla legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Alle modifiche previste nel disegno di legge ministeriale altre ne ha aggiunte la Camera dei deputati e anche su queste è necessario che la Commissione fermi la sua attenzione.

Tra le innovazioni la più importante è, senza dubbio, quella relativa alla diminuzione del numero dei membri elettivi della prima sezione che verrebbe ridotto di cinque unità, portando al numero di undici quelli di nomina ministeriale.

Bisogna riconoscere che il criterio inspiratore della disposizione contenuta nell'articolo 3 tendente ad attuare una rappresentanza che tenga maggior conto della proporzione del numero dei membri in ragione delle varie Facoltà, sembra a prima vista plausibile, ma non sembra che in una materia così delicata si possa esclusivamente procedere con criteri numerici o meccanici. Quel che a mio avviso più conta e più m'induce a dissentire è la circostanza che l'ambiente universitario ha già espresso qualche reazione contro questa modifica nella quale potrebbe scorgere una certa limitazione dell'autonomia universitaria. Mi sembra, quindi, che il numero dei membri elettivi debba conservarsi nella misura prescritta dalla legge del 1947, e cioè di 26.

Mi sembra invece più opportuna la disposizione dell'articolo 2, che conferisce al Ministro la facoltà di presiedere anche le singole sezioni del Consiglio. Ma dove è detto: « in adunanza plenaria è convocato » direi piuttosto: « in adunanza plenaria può essere convocato »; e per quanto si dice relativamente al numero dei membri necessari per la validità della deliberazione, sostituirei alle parole: « due terzi del Consiglio », la dizione del testo vigente: « due terzi dei Consiglieri ».

Per quanto si riferisce alla costituzione della seconda sezione, il disegno propone l'aggiunta di tre membri al numero di quelli previsti nella legge vigente, e cioè: due professori eletti ed un rappresentante di scuola non statale scelto però dal Ministro (articolo 4, lettera *d*). Non sembra opportuna la disposizione tendente ad assicurare una propria rappresentanza agli insegnanti dell'ordine tecnico-pratico, limitando a loro favore l'esercizio del diritto di voto che, al momento dell'elezione, dovrebbe necessariamente scegliere, fra i quattro membri assegnati all'istruzione tecnica e professionale, uno dell'ordine tecnico-pratico. Giacchè si verrebbe così a creare una posizione di favore che potrebbe aver l'aria di un privilegio a favore di una categoria, mentre sembra più opportuno che tutti i professori dell'istruzione tecnica e professionale sian posti allo stesso livello con le stesse condizioni o requisiti necessari per l'elettorato attivo e passivo. Proporrei quindi, la soppressione delle parole dell'articolo 4, lettera *d*): « di cui un insegnante tecnico-pratico di ruolo ».

Opportune mi sembrano le disposizioni contenute nell'articolo 5 che sostituirebbero l'articolo 8 del vecchio testo, con le quali si determinano i casi in cui, oltre a quelli previsti dalla legge (articolo 23 decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629), il parere si rende obbligatorio: sui programmi di insegnamento e di esame e sui programmi e modalità dei concorsi a cattedra. Le attribuzioni di cui all'articolo 23 del decreto citato vengono devolute a questa Sezione che le esercita attraverso una Giunta di sette membri eletta nel suo seno. Ma i pareri, di cui all'articolo 20 del decreto citato, vengono dati da un Comitato di tre membri scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta e dopo aver chiesto le controdeduzioni dell'interessato. Per la validità delle decisioni della Giunta è infine richiesta la presenza di almeno 5 membri.

Con l'articolo 6 del disegno si aumenta il numero dei membri della terza sezione, e con l'articolo 7 si precisa meglio la competenza della sezione.

Mi lascia perplesso l'innovazione introdotta con l'articolo 8 e con la quale si sostituisce, per le elezioni dei membri della 2ª sezione, al sistema del doppio grado quella di un sol grado, mentre per la terza sezione si conserverebbe il doppio grado. Mi sembra opportuno a questo proposito adottare lo stesso sistema tanto per l'una quanto per l'altra Sezione. Per la scelta mi rimetto a ciò che sarà per decidere la maggioranza di questa Commissione.

Innovazione degna di nota è certo quella introdotta dall'articolo 9 che pone un limite al diritto elettorale passivo per i membri della prima Sezione, i quali non potrebbero fare parte del Consiglio consecutivamente per più di due volte; limitazione che tende a provocare un ricambio nella costituzione dell'alto consesso e ad evitare che si determini, con l'elezione consecutiva degli stessi nomi per tre, quattro o più volte, una certa cristallizzazione degli stessi metodi o tendenze. L'innovazione che prolunga a 4 anni la durata in carica sembra più di ogni altra opportuna.

Più che opportuna, necessaria appare infine la norma transitoria dell'articolo 10, che proroga a 4 anni la durata del Consiglio superiore attualmente in funzione, dal momento che mancherebbe il tempo necessario perchè le norme innovatrici trovino adeguata attuazione.

Ho ricevuto sollecitazioni perchè s'introducano altri membri nel Consiglio superiore. In verità non mi è parso di dover prendere in considerazione queste richieste, dal momento che, se si dovessero accogliere, sia pure in parte, si verrebbe almeno a raddoppiare il numero dei membri che attualmente formano il Consiglio superiore.

Per le altre parti del presente disegno di legge, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

LAMBERTI. Vorrei fare una proposta: dato il carattere del presente disegno di legge mi sembra che noi potremmo dispensarci dal fare una discussione generale, anche perchè il relatore ha richiamato la nostra attenzione concretamente più che sul complesso del disegno di legge, che non ha del resto un carattere organico, su singoli punti, su particolari questioni. Perchè la discussione sia più proficua ritengo insomma che sarebbe più opportuno, salvo che qualche collega non abbia a fare considerazioni di ordine generale, di esaminare le proposte del relatore in sede di discussione dei singoli articoli.

GIUA. Vorrei fare solo qualche considerazione di carattere generale, circa lo spirito di questo disegno di legge, che, sinceramente, non riesco a comprendere.

Ricordo che prima del fascismo, quando il Consiglio superiore era di nomina elettiva, le sue deliberazioni avevano una funzione, non dico determinante sulle decisioni del Ministro, ma certamente venivano valutate con grande attenzione dal Ministro stesso il quale difficilmente si metteva in contrasto con esse. Sotto il fascismo fu sostituita alla nomina elettiva la nomina da parte del Ministro e il Consiglio superiore divenne un semplice organo burocratico.

Dopo la Liberazione si tornò naturalmente al metodo elettivo. Ora io non comprendo perchè adesso si voglia fare un passo indietro e tornare, almeno in parte, al sistema della nomina da parte del Ministro. E mi sorprende il fatto che questo disegno di legge porti la firma dell'onorevole Segni, dei cui sentimenti democratici non possiamo dubitare.

In particolare, poi, vorrei sottolineare la necessità che alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale siano lasciati quattro rappresentanti nel Consiglio superiore. Se, come vuole l'articolo 3 del disegno di legge, questi rappresentanti dovessero essere ridotti a tre, si scatenerebbe una lotta assai spiacevole fra le varie Facoltà, che, a mio avviso, va a ogni costo evitata.

PRESIDENTE. Potremo discutere questa sua proposta in sede di esame dell'articolo 3.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. In linea di massima io sono favorevole alla proposta di una revisione del Consiglio superiore, in quanto mi rendo conto della necessità di metterlo in condizione di funzionare meglio. Accade, talvolta, che manchino, nel Consiglio superiore, esponenti di determinate materie scientifiche, mentre coloro i quali si presentano candidati alle elezioni non sono sempre gli

elementi più adatti. Ritengo opportuno perciò di dare al Ministro della pubblica istruzione la possibilità d'integrare il Consiglio superiore con un numero sufficiente di componenti.

PRESIDENTE. Sono anch'io dell'opinione espressa dal collega Paolucci. Le elezioni danno luogo spesso ad accordi fra le varie correnti che lasciano fuori, talvolta, alcuni dei migliori. È bene perciò che il Ministro abbia una certa possibilità di scelta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poichè il senatore Giua ha dichiarato di non comprendere lo spirito del provvedimento in esame, ho il dovere di fornire qualche precisazione in proposito. Il disegno di legge tende innanzi tutto a rivedere, sulla base dell'esperienza, ai fini del buon funzionamento del Consiglio superiore, la sua composizione ed il suo ordinamento. Ora, non è vero che prima del fascismo tutti i membri del Consiglio fossero elettivi. Ci fu solo un breve periodo durante il quale prevalsero i membri elettivi. La composizione del Consiglio risultava da tre distinti criteri: una parte dei suoi componenti erano eletti dalle facoltà, una parte designati dal Parlamento ed una parte nominati dal Ministro. Solo allora membri di nomina ministeriale scesero ad un terzo. Normalmente però i membri nominati dal Ministro erano in numero maggiore.

Devo poi dichiarare che le nomine da parte del Ministro, in questo dopoguerra, non hanno mai seguito dei criteri di parte; sono stati chiamati gli esponenti più illustri della scienza e della cultura italiana e non delle persone particolarmente addomesticate; ciò è dimostrato anche dal fatto che, quando vi sono stati dei contrasti tra il Ministero ed il Consiglio superiore, coloro i quali hanno assunto in esso una posizione più rigida sono stati proprio alcuni fra i componenti nominati dal Ministro che erano in quel momento dello stesso Partito del Ministro in carica. Questo per dimostrare che le nomine ministeriali non seguono affatto dei criteri politici.

La nomina da parte del Ministro tende soltanto a completare il Consiglio superiore dal punto di vista tecnico-scientifico, in quanto le elezioni non consentono di avere rappresentanze complete in tutti i settori. In secondo luogo la nomina ministeriale vuole assicurare al Consiglio superiore quelle personalità del mondo della cultura e della scienza che non sono portate a partecipare alla campagna elettorale che si fa anche per l'elezione del Consiglio superiore. Vi sono degli studiosi che non hanno la capacità di condurre una lotta elettorale che renda possibile la loro nomina. Quindi è nel solo interesse della dignità e del prestigio del Consiglio superiore che si propone una maggiore larghezza di nomine da parte del Ministro. È evidente che qualunque Ministro della pubblica istruzione non potrà che far cadere la sua scelta su illustri personalità scientifiche, come già è stato fatto in questi ultimi anni, nei quali sono stati scelti per il Consiglio superiore nomi di particolare prestigio come il professor Arangio Ruiz, l'attuale Vice Presidente del Consiglio superiore, professor Giordani, il Padre Gemelli ed altri simili. Le nomine ministeriali si sono mosse su questi nomi, non su nomi di agenti elettorali o di partito.

Il Senato ha il diritto di esprimere il proprio parere su questo disegno di legge. Mio dovere era di precisare il significato della proposta del Governo, che è stata accettata ed avallata da un uomo illustre, al quale nessuno potrà muovere il rimprovero di un atteggiamento servile verso il potere, qual'è stato il compianto onorevole Marchesi.

GIUA. Vorrei chiarire al rappresentante del Governo che io non intendevo minimamente fare delle questioni di clientela o rivolgere accuse di questo genere al Ministro. Volevo solo sottolineare che il sistema elettivo assicura una maggiore rappresentatività del Consiglio.

BANFI. Sono stati toccati argomenti di carattere generale ed anche io desidero esprimere il mio pensiero su alcuni punti. Consento anzitutto con quanto ha detto il senatore Giua a proposito della situazione in cui si verrebbero a trovare alcune Facoltà nelle elezioni dei loro membri rappresentativi se il numero dei membri elettivi venisse ridotto. Cito il caso specifico della Facoltà di filosofia e lettere dove tradizionalmente si distinguono quattro grup-

pi: gruppo di studi classici, gruppo di studi di letteratura moderna, gruppo di studi storici e gruppo di studi filosofici. Il fatto di ridurre a 3 i rappresentanti di questa Facoltà significherebbe l'assoluta mancanza di un rappresentante per uno di questi gruppi.

Una seconda dichiarazione vorrei fare circa quanto è stato detto dal Sottosegretario sul valore delle nomine fatte dal Ministro. Non vorrei che si dimenticasse che membri elettivi sono eletti dai loro colleghi e non riesco a capire perchè si abbassi tanto la dignità dei membri elettivi nel Consiglio superiore. Certamente essi hanno accettato di essere eletti, ma molti di quelli che non accettano l'elezione, non l'accettano proprio perchè contano sulla nomina da parte del Ministro della pubblica istruzione.

Nel riconoscere la funzione di integrazione cui assolve il Ministro non dobbiamo abbassare il valore delle elezioni. Se noi guardiamo alle persone che sono state elette sia dal Ministro che dal complesso degli insegnanti delle scuole superiori, noi constatiamo che il Consiglio superiore è formato da illustri studiosi. Questa la dichiarazione che io volevo fare per il buon nome del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Al testo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, varî rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il parere del Consiglio superiore in tali casi è obbligatorio.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle singole Sezioni.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio ».

Il relatore ha proposto due emendamenti all'articolo 2: con il primo propone di sostituire le parole « è convocato » con le altre « può essere convocato »; con il secondo emendamento, di carattere formale, propone che nell'ultima riga dell'articolo, là dove è detto: « si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio », si dica invece: « si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri ».

LAMBERTI. Il primo emendamento proposto dal senatore Caristia mi pare in contrasto con quanto è detto nel comma seguente che il parere del Consiglio superiore, cioè, « in tali casi è obbligatorio ». Nel caso perciò fosse accolto questo emendamento bisognerebbe sopprimere il comma che stabilisce la obbligatorietà del parere o quanto meno dire chiaramente che il parere obbligatorio può essere espresso sia dal Consiglio superiore in seduta plenaria, sia dalle singole Sezioni.

BANFI. Non sono favorevole al primo emendamento proposto dal senatore Carìstia, perchè per gli argomenti indicati dall'articolo 2 che riguardano questioni generali, è assolutamente necessario il parere del Consiglio in seduta plenaria e perciò deve essere obbligatoria la sua convocazione. Al Consiglio superiore si pongono spesso problemi relativi a singoli rami dell'istruzione, ma possono porsi talvolta dei problemi che interessano la totalità dell'insegnamento stesso. È ovvio d'altra parte

che la scuola secondaria dipende nel suo indirizzo dalla struttura della scuola elementare; è ovvio altresì che l'università risente di come s'è sviluppata la scuola secondaria. Di fronte a modificazioni o a riforme che abbraccino la totalità dell'insegnamento o che incidano sostanzialmente anche in una sola delle sue branche mi sembra necessaria la convocazione del Consiglio superiore in adunanza plenaria che garantisca un controllo sull'indirizzo e sull'ordinamento generale di tutta la scuola.

Per questo, pur comprendendo le difficoltà che sorgono dalla convocazione in seduta plenaria del Consiglio superiore, sono del parere che si debba mantenere invariato il testo proposto nel disegno di legge.

RUSSO LUIGI. Nonostante le difficoltà di carattere pratico di cui ho sentito parlare, mi sembra che di una certa ampiezza per riforme sia necessaria l'adunanza plenaria del Consiglio così com'è contemplata dal progetto di legge. Piuttosto desidererei sapere quali criteri deve seguire il Ministro nel disporre questa adunanza plenaria del Consiglio superiore.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione ha una portata puramente formale. Difatti nessun Ministro della pubblica istruzione si priverebbe mai — come mai si è privato — in occasione di una eventuale riforma di struttura di uno degli ordini scolastici o per l'esame di questioni generali, del parere del Consiglio superiore. Nessuno può imputare ai Ministri che si sono succeduti in questi anni, di non aver sentito su questioni di ordine generale il parere del Consiglio superiore.

GIUA. Vorrei chiedere se l'emendamento relativo alla convocazione in seduta plenaria del Consiglio superiore è suggerito da considerazioni economiche, se non tenda per caso a contenere la spesa relativa. Si è fatto osservare, d'altra parte, che l'indennità ai consiglieri non è sufficiente per il loro soggiorno a Roma durante i lavori del Consiglio. Vorrei chiedere se sia stata a tal uopo modificata la tabella delle indennità.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Purtroppo no: sono aumentate le spese, ma non c'è stato ancora il correlativo aumento nello stanziamento dei fondi; ed è vero che ci troviamo in difficoltà economiche.

GIUA. Dopo l'affermazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, mi dichiaro favorevole all'emendamento del collega Caristia che dà la possibilità di convocare o meno in seduta plenaria il Consiglio superiore secondo che vi siano o no i mezzi necessari.

RUSSO LUIGI. Se al Ministro occorrono i lumi di una assemblea generale del Consiglio superiore, penso che non sarà certo un criterio di carattere economico che dovrà impedire al Ministro di servirsi di un parere tanto autorevole.

ROFFI. Data l'importanza degli argomenti sui quali viene chiamato ad esprimersi il Consiglio superiore, mi sembra che sostituire le parole « è convocato » con le altre « può essere convocato », tolga forza alla funzione del Consiglio stesso. Proprio per favorire il necessario aumento dei fondi — che a detta dell'onorevole rappresentante del Governo sono tuttora insufficienti — ritengo che sia indispensabile mantenere la dizione « è convocato ».

MERLIN ANGELINA. Sono favorevole al mantenimento della dizione contenuta nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 2, e quindi contraria all'emendamento: per quanto io sia una donna economa, quando una spesa si rende necessaria e indispensabile penso che si debba farla. Così, quando si deve convocare il Consiglio superiore, perchè deve esaminare importanti problemi, non si può subordinare tale convocazione ad una questione di denaro.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proporrei di non irrigidirsi su questa questione dell'obbligatorietà; e l'irrigidimento non è tanto nell'adottare la dizione « è convocato » — come è già nel te-

sto del provvedimento — piuttosto che « può essere convocato », quanto nel comma successivo, là dove è detto che il parere del Consiglio è obbligatorio. A tale proposito faccio osservare che non si stabilisce soltanto la necessità del parere del Consiglio che è cosa pacifica e risponde a quello che è sempre stato fatto, perchè il Ministro nel preparare un provvedimento d'ordine generale si garantisce preventivamente con il parere del Consiglio superiore, ma si pretende che tale parere il Consiglio esprima in adunanza plenaria. Ora questo è l'aspetto che irrigidisce la procedura; e se il Senato ritiene di dare un minimo di elasticità alla norma, mi permetterei di proporre la soppressione del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2.

CARISTIA, *relatore*. Mi rendo conto delle osservazioni esposte dal rappresentante del Governo e dai colleghi che sono intervenuti, ma ritengo di dover mantenere il mio emendamento, rimettendomi tuttavia alle decisioni della maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Caristia che propone di sostituire le parole: « in adunanza plenaria è convocato... » con le altre: « in adunanza plenaria può essere convocato ».

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti la soppressione del comma successivo, proposta dal Sottosegretario che suona: « Il parere del Consiglio superiore in tali casi è obbligatorio ».

(*Non è approvata*).

Nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2 propongo che in luogo di « singole Sezioni » si dica, per maggiore chiarezza: « Sezioni competenti ».

RUSSO LUIGI. Io vorrei chiedere se nel passato ci sono stati dei veri inconvenienti nella vita del Consiglio superiore, tali da dover ricorrere a queste ulteriori precisazioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me non risulta.

RUSSO LUIGI. Allora perchè emendare?

CARISTIA, *relatore*. Per mio conto ritengo, in un certo senso, pleonastico l'emendamento che prevede la sostituzione delle parole « singole Sezioni » con « Sezioni competenti », e quindi superfluo, poichè credo che una materia di competenza, ad esempio, della prima Sezione non possa essere ad un certo momento trattata anche da un'altra Sezione.

GIUA. Sono del parere che si debba mantenere il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Quando, infatti, si tratta di questioni di carattere generale, tutte le sezioni del Consiglio superiore sono chiamate ad esprimere il loro parere.

LAMBERTI. Noi qui ci troviamo in una situazione analoga a quella che si verifica nelle assemblee parlamentari. E cioè, prima che la discussione di una determinata materia sia portata in Aula, quella stessa materia viene dibattuta nel seno di una Commissione specificamente competente. Talvolta le Commissioni possono essere più di una e allora accade, come alla Camera, che si adotti il sistema delle Commissioni congiunte; al Senato si usa la prassi di sentire il parere delle altre Commissioni interessate e qualche cosa di analogo potrebbe attuarsi in seno al Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2, le parole: « singole Sezioni » con le altre: « Sezioni competenti ».

(*È approvato*).

Nell'ultimo comma il relatore propone di modificare, per ragioni formali, le parole: « due terzi del Consiglio » in: « due terzi dei consiglieri ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Prima Sezione è presieduta, in assenza

del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, 21 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 11 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

Il relatore Caristia propone che il numero degli eletti in rappresentanza delle varie Facoltà in seno al Consiglio superiore sia portato da 21 a 26 membri; in sostanza propone che si torni a quanto era stabilito dalla vecchia legge.

LAMBERTI. La proposta del relatore prevede il ritorno alla vecchia legge anche per quanto riguarda i membri eletti dal Ministro: propone cioè che essi siano in numero di cinque?

CARISTIA, *relatore*. In linea di massima sì.

RUSSO LUIGI. Si possono sapere le ragioni per le quali è stata proposta la diminuzione dei membri eletti dalle Facoltà?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarà opportuno che io fornisca in proposito qualche chiarimento. Le ragioni che hanno ispirato queste modifiche sono le seguenti: in primo luogo per garantire una più completa presenza, nell'ambito del Consiglio superiore, delle varie specializzazioni di studio e lasciare perciò al Ministro un numero maggiore di membri di sua nomina, pur rispettando la netta prevalenza agli eletti dalle varie Facoltà. Si è voluto dare cioè al Ministro la possibilità di nominare un numero maggiore di membri allo scopo di compensare quelle eventuali lacune che fossero risultate dalle elezioni. D'altra parte ci si è preoccupati di non aumentare il numero dei componenti — ed è per questo che all'aumento da una parte si è aggiunta la proposta di una diminuzione dall'altra — proprio per non rendere pletorico e pesante il consesso. Infatti quando si supera un certo limite, l'assemblea diventa più pesante ed è molto più difficile che possa lavorare con profitto, poichè il rendimento è proporzionalmente inverso al numero dei componenti.

Sono queste le preoccupazioni che hanno suggerito il testo dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, e con ciò credo che non si sia alterata la natura del Consiglio superiore in quanto è stata rispettata la prevalenza della parte elettiva su quella di nomina del Ministro.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Nel settore di mia competenza, debbo rilevare ancora una volta come le discipline chirurgiche non siano sufficientemente rappresentate nel

Consiglio superiore. Io mi rendo conto della necessità di rendere meno pesante e macchinoso il consesso, ma vorrei tuttavia che, nel caso che dalle elezioni delle Facoltà non sortisse un rappresentante di questa importante branca universitaria, il Ministro tenesse conto di questa esigenza — come del resto ha fatto già nel passato — e provvedesse di sua iniziativa.

BANFI. Prima di tutto vorrei sgomberare il terreno da una certa impressione che si è diffusa, che esistano cioè rapporti di antagonismo tra il Consiglio superiore e il Ministro della pubblica istruzione. Tale antagonismo non c'è mai stato, non c'è e non deve esserci. Il Consiglio superiore, in quanto rappresentante vivente e cosciente degli interessi della scuola, costituisce un elemento di collaborazione fondamentale per il Ministro e debbo dire che, tranne nel periodo fascista, così è stato valutato dai vari ministri che si sono succeduti. Questa collaborazione è tanto più intensa quanto più coloro che prestano la loro opera di consulenza nel Consiglio superiore godono della fiducia dei colleghi.

Una seconda osservazione — e ripeto quanto già ha detto l'onorevole Sottosegretario — è quella che concerne la necessità di non costituire nel Consiglio superiore e nelle singole sezioni, un corpo così allargato che renda più difficile il loro funzionamento. Sappiamo tutti che, una volta salve le rappresentanze fondamentali, il Consiglio superiore nelle singole sezioni deve essere snello per poter effettivamente funzionare. Ma aggiungerei un'altra osservazione: in questo problema della variazione del numero dei membri eletti rispetto ai nominati dal Ministro, gioca un elemento morale che ritengo fondamentale. In realtà, nella nostra vita scolastica, universitaria, è soprattutto l'elemento morale che oggi costituisce la garanzia dello sviluppo dei nostri studi. Sono note ai colleghi le difficoltà in cui ancora oggi si muovono i professori universitari per la mancanza o la deficienza di strumenti necessari; sicchè tutto si deve appoggiare sulla fede, sull'iniziativa, sull'entusiasmo del docente. Una diminuzione nel numero degli eletti dai professori universitari costituisce nella coscienza, nell'animo dei professori universitari una diminuzione della loro dignità. Parecchie Facoltà hanno votato una protesta contro questo progetto di legge. Mi risulta che circa 200 professori universitari hanno sottoscritto tale protesta e molti altri lo avrebbero fatto se interpellati, perchè questo argomento tocca una sensibilità particolarmente viva di questa categoria.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli colleghi di tener presente questo valore morale che, ripeto, è essenziale. Noi vogliamo la collaborazione più stretta e più intima fra il Ministro e il gruppo degli insegnanti universitari. Una disposizione di questo genere la renderebbe più difficile, più penosa, e farebbe cadere la fiducia nei professori universitari.

Una seconda ragione è quella che già è stata prospettata dal collega Giua e che si estende, oltre alla Facoltà di scienze, anche alle altre facoltà. Io non dico che il numero degli eletti dalle singole facoltà debba rappresentare tutte le specializzazioni, perchè si andrebbe all'infinito, ma dico che attraverso un certo numero di anni si era venuta a formare una certa prassi che aveva creato un equilibrio fondamentale; rompere ora questo equilibrio significherebbe creare all'interno delle facoltà una competizione assai dannosa. Vale qui l'antico detto: « *queta non movère* ».

Circa quanto espresso dal collega Paolucci, ritengo di dover dare atto che il Ministro della pubblica istruzione ha sempre provveduto non solo a nominare uomini di chiara fama, ma anche le persone più rappresentative di quelle classi speciali che eventualmente fossero rimaste escluse dai cimenti elettorali delle diverse facoltà.

Penso sia opportuno rimanere sulle posizioni già stabilite dalla legge e che normalmente hanno dimostrato di funzionare senza difetti. Per questo approvo nel modo più incondizionato l'emendamento proposto dal collega Caristia inteso a mantenere a 26 il numero dei professori universitari eletti dalle facoltà e raccomando ai colleghi di tener conto, non tanto della questione generale di democrazia, non tanto di un eventuale presunto conflitto tra membri di nomina ministeriale e membri elettivi di Facoltà, quanto piuttosto della si-

tuazione morale in cui si verrebbe a trovare il corpo insegnante universitario con un atto che suonerebbe, nonostante la buona volontà che possono avere i proponenti, una diminuzione della dignità del corpo insegnante medesimo, una diminuzione della responsabilità che deve avere e che sente di avere nell'ordinamento della scuola italiana.

Per quello che riguarda la seconda parte, cioè l'aumento o il mantenimento del numero dei membri di nomina del Ministro, in linea di massima sarei del parere di lasciare le cose come stanno, perchè queste non hanno finora prodotto inconvenienti di alcun genere.

LAMBERTI. Io sono molto sensibile alle considerazioni svolte dal collega Giua e dal collega Banfi, considerazioni che si richiamano alla necessità di rispettare il principio democratico nella costituzione di quest'organo che è il Consiglio superiore. Ma indubbiamente anche le riserve e le osservazioni, che qualche altro collega ha fatto e che trovano riscontro nella realtà delle cose, hanno il loro peso perchè frutto di esperienza. Comunque mi pare che il principio della rappresentatività delle categorie sia fondamentale e debba essere rispettato.

Qualcuno ha fatto osservare che, in sostanza, coloro che vengono eletti dai colleghi, sono proprio quelli che si sono fatti più avanti, ma io insisto sul principio che il Consiglio superiore debba avere un carattere rappresentativo.

È stato ricordato dal collega Giua che durante il periodo fascista la costituzione, la natura del Consiglio superiore furono profondamente modificate, togliendogli cioè quel carattere di democraticità che aveva nel periodo precedente. Adesso non è più così. Però è anche vero che prima del fascismo, il Consiglio superiore, pur essendo istituito attraverso il democratico sistema delle elezioni, comprendeva un numero piuttosto basso di membri eletti dai colleghi. Anche nel Paese, è vero, c'era un suffragio più ristretto, tuttavia la percentuale dei membri eletti dai loro colleghi di università, era notevolmente più bassa non solo di quella che risulta dalla legge oggi vigente, ma anche di quella che risulta dalla stessa proposta di innovazione che oggi viene sottoposta al nostro esame. Da che cosa nasce questa proposta? Io penso da considerazioni di questo genere: il Consiglio superiore è un organo consultivo, il cui parere non è vincolante: di qui la necessità che esso sia costituito da persone di fiducia del Ministro stesso, persone a cui il Ministro sia spontaneamente incline a chiedere un consiglio. D'altra parte lo statuto attuale poteva generare l'inconveniente che determinate discipline finissero con l'essere totalmente sacrificate a posizioni tradizionalistiche. Ci sono nuove branche (la fisica nucleare, ad esempio, e tante altre) che rischierebbero, in un sistema quasi totalmente elettivo, di restare sacrificate, poichè soltanto qualche docente di quelle discipline comincia a farsi strada, mentre i più sono attestati su posizioni piuttosto vecchie e non avvertono magari l'importanza di queste nuove materie.

Dopo le considerazioni fatte, vorrei concretare il mio pensiero così: sono piuttosto incerto sulla opportunità di riportare a 26 il numero dei membri da eleggersi da parte dei colleghi universitari; sarei invece decisamente avverso a riportare al vecchio numero di cinque i membri da nominarsi da parte del Ministro della pubblica istruzione. Proporrei quindi di mantenere il testo proposto dal Governo. In via subordinata proporrei di riportare a 26 i membri elettivi e di elevare a 11 i membri di nomina ministeriale.

PRESIDENTE. Anche io ritengo che riportando a 26 il numero dei membri elettivi e a 11 il numero dei membri di nomina ministeriale, l'equilibrio venga mantenuto. Penso che la proposta possa essere accolta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già espresso il mio parere circa la necessità di evitare un appesantimento di quest'organo così importante. Sarei quindi favorevole ad una soluzione intermedia che mantenesse però invariato il numero complessivo dei membri o lo aumentasse solo di pochissime unità.

ANGELILLI. Si potrebbe portare a 24 il numero dei membri elettivi e a 8 quello dei

membri di nomina ministeriale. Così il numero complessivo resterebbe invariato.

SCAGLIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* I tre membri elettivi che così si aggiungono ai 21 proposti dal disegno di legge potrebbero consentire di riportare a 4 rispettivamente i membri eletti dai gruppi di lettere, di medicina e di scienze.

LAMBERTI. Proporrei per ragioni formali che alla fine del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 3 dove si dice: « maggiori voti » sia detto: « il maggior numero di voti ».

PRESIDENTE. L'articolo 3 risulterebbe dunque così formulato:

« Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

" La Prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, 24 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 4 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 4 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 4 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 8 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà " ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda rinvio il seguito della discussione degli articoli alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari